

- REGOLAMENTO COMUNALE -
approvato con delibera del Consiglio Comunale n.3 del 23.2.2016

APPLICAZIONE DEL DPCM N. 159/2013 E DEL DM 07/11/2014 SUI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'attestazione ISEE formata in applicazione del DPCM n. 159/2013 e DM 14/11/2014 per i servizi erogati dal servizio PUBBLICA ISTRUZIONE, ed esattamente:

Servizi a domanda individuale a cui è possibile applicare l'ISEE:

- Ristorazione scolastica
- Trasporto scolastico
- Centri estivi e attività progetto giovani fascia 3 anni – 14 anni
- Nidi
- Casa
- Accesso ai servizi sociali
- Altri servizi o interventi in campo socio-educativo

In tutti i casi in cui i richiedenti possono usufruire di condizioni agevolate, deve essere valutato l'ISEE.

ARTICOLO 2
Agevolazioni e/o esenzioni delle tariffe comunali per i servizi scolastici

2.1 Utenti che possono usufruire di agevolazioni e/o esenzioni delle tariffe comunali per i servizi scolastici

Per chiedere l'agevolazione o esenzione dalle tariffe approvate dall'Amministrazione comunale per i servizi scolastici è obbligatorio possedere le seguenti condizioni :

- **residenza** del minore nel Comune di Pietrasanta e **frequenza** delle scuole pubbliche presenti sul territorio del Comune di Pietrasanta ricadenti all'interno dell'Istituto comprensivo ed esattamente Infanzia, Primaria, Secondaria di 1^a grado (scuola media);
- **ISEE** con reddito rientrante nelle fasce determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

E' possibile chiedere l'agevolazione o esenzione dalle tariffe approvate dall'Amministrazione comunale per i servizi scolastici in mancanza dei requisiti obbligatori sopra enunciati al verificarsi di particolari casistiche ed esattamente:

- minori italiani e non italiani non residenti nel Comune di Pietrasanta ed in nessun Comune italiano ma presenti sul territorio del Comune di Pietrasanta privi di adulti di riferimento;
- minori italiani e non italiani non residenti in Pietrasanta ed in nessun Comune italiano ma presenti sul territorio del Comune di Pietrasanta in situazioni di bisogno e/o di esclusione sociale.

2.2 Modalità di richiesta agevolazioni ed esenzioni per servizi scolastici e nidi per l'infanzia

La concessione delle esenzioni o agevolazioni tariffarie dovrà avvenire attraverso le seguenti fasi:

2..2.1 Nei casi di minori residenti e frequentanti scuole pubbliche di Pietrasanta:

- a) domanda scritta degli interessati tramite un genitore o facente funzioni su modulistica approvata dal Comune di Pietrasanta con allegata ISEE formata ai sensi del DPCM n.159/2013 e DM 07/11/2014

2.2.2 Nei casi di minori italiani e non italiani non residenti nel Comune di Pietrasanta ed in nessun Comune Italiano, ma presenti sul suo territorio comunale:

- domanda scritta degli interessati tramite un genitore o facente funzioni su modulistica approvata dal Comune di Pietrasanta, con allegata ISEE formata ai sensi del DPCM n. 159/2013 e DM 07/11/2014;
- relazione del servizio sociale comunale che accerti e certifichi lo stato di bisogno su attivazione degli interessati o d'ufficio per situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e/o di tutela della salute e per la riduzione della vulnerabilità sociale, privi di adulti di riferimento e in situazione di bisogno che richieda la tutela della salute e/o della dignità della persona.

ARTICOLO 3

Modalità di accesso ai servizi sociali

Le modalità di accesso ai servizi sociali e l'utilizzo dell'indicatore ISEE sono precisate nel Regolamento Quadro dei Servizi Sociali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.62 del 31.10. 2006.

ARTICOLO 4

Modalità di accesso ai servizi per la casa

Le modalità di accesso ai servizi per la casa sono regolati dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti comunali.

ARTICOLO 5

Modalità applicativa per i servizi scolastici

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa dei servizi scolastici da parte del cittadino, la Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario, nel rispetto del presente regolamento comunale e degli equilibri di bilancio a determinare:

- a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'articolo 6, comma 4, del D.L. 28/03/1983 n. 55, convertito nella Legge 26/04/1993 n. 131;
- b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- c) la quota di contribuzione massima (tariffa massima) posta a carico del cittadino ;
- d) l'eventuale quota minima (tariffa minima) di compartecipazione;
- e) l'ISEE iniziale;
- f) l'ISEE finale;
- g) la struttura di compartecipazione per fasce differenziate delle quote di compartecipazione;
- h) i valori dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corrispondenza dei quali sono concesse le esenzioni o agevolazioni tariffarie, determinati con appositi atti dell'A.C.

La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

La Giunta Comunale può, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di Bilancio, prevedere un budget di spesa complessivo, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del Bilancio comunale.

Per valori ISEE superiori alla soglia stabilita dall'A.C., l'intervento di cui al presente regolamento non è attivabile e pertanto l'utente deve corrispondere l'intera tariffa.

Per i servizi scolastici relativi a trasporto scolastico e ristorazione scolastica le agevolazioni concesse seguono il calendario scolastico, fatta salva la cessazione dei benefici concessi e la possibilità di produrre l'ISEE CORRENTE.

ISEE CORRENTE: ai sensi dell'art. 9 del DPCM n. 159/2013 è possibile presentare una ISEE corrente quando ricorrano i presupposti stabiliti dallo stesso articolo 9 del DPCM n.159/2013.

L'ISEE CORRENTE non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite e può essere presentata una sola volta durante l'anno scolastico.

ARTICOLO 6

Individuazione del nucleo familiare

Per le prestazioni richieste in favore di minori, il nucleo familiare è quello enunciato all'articolo 3 del DPCM n.159/2013 integrato da quanto previsto dall'art. 7 dello stesso DPCM 159/2013.

Nel caso di persone presenti nel nucleo familiare e anagrafico che siano in cancellazione anche per irreperibilità, al fine del non inserimento nella dichiarazione DSU dovrà essere presentata la certificazione rilasciata dal servizio sociale di estraneità affettiva ed economica della persona con il minore oggetto del beneficio richiesto.

In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale ai fini dell'accertamento delle situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'articolo 7 comma 1 lettera e) del DPCM n.159/2013 e previa istanza formale delle persone interessate o d'ufficio nei casi previsti dal presente regolamento comunale (Prestazioni agevolate in favore di minorenni):

- il Servizio Sociale comunale **Comune**, con adeguata istruttoria, dichiara, in caso di situazioni già a suo carico, la sussistenza o l'insussistenza di estraneità oppure esplicita l'impossibilità dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità
- Il Servizio Sociale Comunale, altresì, in caso di situazioni non a suo carico, avvalendosi della collaborazione di altri uffici, provvede alla raccolta delle informazioni necessarie al fine di dichiarare la sussistenza o l'insussistenza di estraneità oppure esplicita l'impossibilità dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Quando l'ufficio sociale comunale sia impossibilitato a dichiarare la sussistenza dell'estraneità l'ISEE dovrà contenere l'intero nucleo familiare come enunciato nell'articolo 3 del DPCM n.159/2013, cioè tutte le persone tenute a formare la dichiarazione.

ARTICOLO 7

Domanda di esenzione/riduzione rette, tasse e tributi comunali

Le domande di agevolazione per i servizi scolastici devono essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune di Pietrasanta entro il **15 settembre di ogni anno**.

Nel solo caso in cui la domanda di accesso ai servizi scolastici sia derivata da variazioni di residenza della famiglia, e sia stata presentata domanda di agevolazione entro trenta giorni

dall'acquisizione della nuova residenza, l'agevolazione eventualmente concessa decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le domande vengono esaminate entro 20 giorni dalla presentazione al protocollo ufficiale del Comune.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di rimborso delle somme già versate.

Per i servizi e gli interventi di tipo sociale e socio-educativo le scadenze sono legate alle modalità di programmazione ed erogazione dei servizi e delle attività.

Le richieste di esenzione e / o riduzione dai tributi comunali vanno presentate entro il 31 dicembre di ogni anno.

Durante il periodo di validità dell'attestazione ISEE l'utente ha la facoltà di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti sfavorevoli sulle condizioni familiari ed economiche per l'accesso alle prestazioni agevolate (ISEE CORRENTE).

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle domande ed alle dichiarazioni ISEE avvengono nel rispetto delle disposizioni del D.Lgvo n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

ART.8

Erogazione delle agevolazioni

Entro 30 giorni dal termine di ogni periodo di presentazione delle domande, come indicato all'articolo precedente, le istanze vengono accolte o respinte o viene richiesta una Ina documentazione integrativa.

Le agevolazioni concesse saranno pubblicate sul sito del Comune nell'apposito spazio "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dagli artt. 34 e 35 del D,Lgvo 33/2013 nel rispetto della Privacy e inserite nell'Albo unico dei beneficiari.

ART.9

Controlli

Ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000 il Comune in forma singola od associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni DSU presentate ai fini ISEE, nel rispetto delle competenze e dei ruoli previsti dal DPCM 159/2013.

Sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE presentate al fine dell'ottenimento di agevolazioni tariffarie il Comune di Pietrasanta attuerà tutte le disposizioni previste in materia di controlli.

La competenza ai controlli è del servizio a cui è presentata la dichiarazione.

La riscontrata incompletezza o non veridicità dei dati forniti nella dichiarazione sostitutiva unica ovvero la mancata esibizione della relativa documentazione in seguito a richiesta dell'Ente comporta la revoca dei benefici concessi, con il conseguente recupero delle somme dovute oltre interessi al tasso legale.

Ai sensi dell'articolo 38 del D.L. 78/2010, fatta salva in ogni caso la responsabilità di carattere penale, l'ufficio competente dovrà irrogare una sanzione che varia da €.500,00 ad €.5.000,00 ,in proporzione al vantaggio economico indebitamente percepito da riscuotere ai sensi della legge n. 689/1981.

Ogni anno gli uffici competenti presenteranno **entro il 31 dicembre** una relazione sintetica alla Giunta Comunale sugli esiti dei controlli richiesti .

ARTICOLO 10

Criteri e determinazione ISEE

Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013 la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alla definizione del livello di compartecipazione della spesa delle prestazioni dei servizi scolastici tramite ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Per la compartecipazione alla spesa si intende:

ISEE utenza : L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento ai sensi del DPCM N. 159/2013;

ISEE INIZIALE : è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;

ISEE FINALE : è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza.

Come previsto dall'art. 10 comma 1 del citato DPCM n. 159/2013 la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio successivo.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini dell'ISEE, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore presenti una D.S.U. incompleta o carente degli elementi previsti dal citato DPCM n. 159/2013 non si dà seguito alla richiesta di agevolazione e/o esenzione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta di integrazione del servizio competente.

ARTICOLO 11

Entrata in vigore e norma transitoria

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla sua approvazione da parte del C.C. ed abroga ogni altra disposizione con esso incompatibile ed in particolare la delibera n.37 del 26.9.2013 avente per oggetto "Approvazione modifica Regolamento ISEE Comunale".

In sede di prima applicazione le scadenze previste si riferiranno all'anno del 2016 rimanendo fino ad esse in vigore la precedente regolamentazione.